



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SINDACO

Ordinanza n. 900, del 17 Aprile 2021

IL SINDACO

VISTI:

- 1) la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- 2) l'art. 2, comma 1, d.L. 1 aprile 2021, n. 44, a norma del quale
«Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. »;

PRESO ATTO della nota ASL NA 3 prot. n. 496 del 17 aprile 2021, avente ad oggetto "Proposta provvedimento sospensione attività scolastica – Relazione tecnica dell'Unità di Crisi Regionale del 9/2/2021" nella quale, in relazione all'analisi dei dati epidemiologici, con riferimento alla presenza di focolai in tre plessi scolastici e in relazione alla presenza di setting con positivi in tutti gli altri plessi scolastici, tenuto conto degli ulteriori indicatori riguardanti il tasso di positività, pari a 283/100.000 abitanti, superiore alla soglia di 250 e alla percentuale dei tamponi positivi del 12,85%, superiori alla media regionale del 10,93%, l'autorità sanitaria ritiene opportuno disporre la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio comunale;

RITENUTO che, a tutela della salute pubblica, nelle more dell'adozione di provvedimenti da parte dei livelli di governo sovraordinati, in relazione alle evidenze comunicate dall'ASL Napoli 3 SUD, sia necessario intervenire con urgenza e tempestività al fine di evitare ulteriori occasioni di contagio correlati alla frequentazione degli istituti scolastici di Marigliano da parte degli alunni per lo svolgimento della didattica in presenza;



Città di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SINDACO

CONSIDERATO che la garanzia del diritto allo studio e alla socializzazione dei minori può essere elisa tanto dal perdurare della sospensione dell'attività didattica in presenza, quanto dall'incremento del tasso di positività o del numero delle classi e dei soggetti in quarantena, e che a tal fine si ritiene proporzionato, come espressione di una equilibrata ponderazione tra tutti i diritti coinvolti, disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 30 aprile 2021;

ORDINA

- 1) la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di Marigliano, dal giorno 17 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021;
- 2) resta sempre garantita, su disposizioni rimesse all'autonomia scolastica, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- 3) per il periodo indicato dal punto n. 1 sono sospese altresì le attività in presenza delle ludoteche e i servizi integrativi per l'infanzia insistenti sul territorio comunale;

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- ai Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Marigliano,
- al Responsabile del Servizio pubblica Istruzione,
- al Responsabile del Settore LL.PP.,
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
- alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
- al Presidente della Giunta Regionale Campania;
- al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3;
- alla Polizia Municipale di Marigliano per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'Albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Marigliano, 17 aprile 2021

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Iossa